

ARMONIZZAZIONE CONTABILE - IDENTIFICAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - RELAZIONE

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.P.E.A. Srl)

Inquadramento – La società, partecipata al 0,41% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
 - la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione della società Apea S.r.l. entro l'area di consolidamento dell'Ente.

CONSORZIO TERRE CABLATE

Inquadramento – l'organismo, partecipato al 3,95% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di “enti strumentali partecipati” di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1, lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione del Consorzio Terre Cabbate entro l'area di consolidamento dell'Ente.

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE

Inquadramento – L'organismo, partecipato al 100% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di "enti strumentali controllati" di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1, lett. a));
- della sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).

- della sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- della irrilevanza del bilancio della società Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte ai fini del consolidamento secondo quanto previsto dal p. 3.1 del principio contabile 4/4 in base ai dati di sintesi sotto riportati:

VOCE	Dati comune	10 % soglia di irrilevanza	Dati società	Irrilevante
TOTALE ATTIVO	56.473.689,55	5.647.368,96	1.986.502,00	SI
PATRIMONIO NETTO	35.642.759,58	3.564.275,96	868.019,00	SI
TOT. RICAVI CARATTERISTICI	15.230.711,44	$\frac{995.954,00}{15.230.711,44} = 6,54\%$ (1)	995.954,00	SI

(1) La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente (V. principio contabile 4/4 p. 3.1)

Conclusioni – In coerenza con i principi contabili sopra menzionati ed in considerazione del non verificarsi delle condizioni previste ai fini di una irrilevanza nei termini di cui al par. 3.1 dell'Allegato 4, si reputa pertanto fondata l'esclusione della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte dall'area di consolidamento dell'Ente

INTESA SPA

Inquadramento – La società, partecipata al 5,47 % dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);

Conclusioni – In coerenza con i principi contabili sopra menzionati ed in considerazione del non verificarsi delle condizioni previste ai fini di una irrilevanza nei termini di cui al par. 3.1 dell'Allegato 4, si reputa pertanto fondata l'esclusione di INTESA. S.p.A., dall'area di consolidamento dell'Ente.

[L.F.I. S.p.A.](#)

Inquadramento – L.F.I. S.p.A., la quale si configura come società mista a partecipazione pubblica, partecipata al 4,01% dal Comune di Montepulciano, non rientra nella definizione di «società controllata», di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (cfr.,rispettivamente, l'art. 11-quater, co. 1 e l'art. 11-quinquies, co. 1, come ripresi dal par. 2 dell'Allegato 4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- che la natura di società mista a maggioranza pubblica esclude l'applicabilità del comma 3 dell'art.11-quinquies, introdotto dal decreto correttivo del D.Lgs. n. 118.
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza

dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);

Conclusioni – In coerenza con i principi contabili sopra menzionati ed in considerazione del non verificarsi delle condizioni previste ai fini di una irrilevanza nei termini di cui al par. 3.1 dell'Allegato 4, si reputa pertanto fondata l'esclusione dall'area di consolidamento dell'Ente.

Nuove Acque S.p.A.

Inquadramento – Nuove Acque S.p.A., la quale si configura come società mista a partecipazione pubblica di maggioranza, partecipata al 2.41% dal Comune di Montepulciano, non rientra né nella definizione di «società controllata», né in quella di «società partecipata», di cui al D.Lgs. n.118/2011 (cfr., rispettivamente, l'art. 11-quater, co. 1 e l'art. 11-quinquies, co. 1, come ripresi dal par.2 dell'Allegato 4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

-che la natura di società mista a maggioranza pubblica esclude l'applicabilità del comma 3 dell'art.11-quinquies, introdotto dal decreto correttivo del D.Lgs. n. 118.

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));

- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);

Da cui, in considerazione dei sopra menzionati caratteri riscontrabili per NUOVE ACQUE S.p.A., quest'ultima può essere esclusa dai soggetti rientranti nel GAL.

Conclusioni – In coerenza con i principi contabili sopra menzionati ed in considerazione del non verificarsi delle condizioni previste ai fini di una irrilevanza nei termini di cui al par. 3.1 dell'Allegato 4, si reputa pertanto fondata l'esclusione della società NUOVE ACQUE S.p.A., dall'area di consolidamento dell'Ente.

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' SPA

Inquadramento – Microcredito di Solidarietà , partecipata al 0,69% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione della società Microcredito di Solidarietà entro l'area di consolidamento dell'Ente.

MONTEPULCIANO SERVIZI SRL

Inquadramento – Montepulciano Servizi Srl., rientra nella definizione di società “controllata”, partecipata al 100% dal Comune di Montepulciano, di cui all’art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell’Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1, lett. a));

- della sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell’art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).

- della sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);

- della **irrilevanza** del bilancio della società Montepulciano Servizi Srl ai fini del consolidamento secondo quanto previsto dal p. 3.1 del principio contabile 4/4 in base ai dati di sintesi sotto riportati:

VOCE	Dati comune	10 % soglia di irrilevanza	Dati società	Irrilevante
TOTALE ATTIVO	56.473.689,55	5.647.368,96	571.168,00	SI
PATRIMONIO NETTO	35.642.759,58	3.564.275,96	20.086,00	SI
TOT. RICAVI CARATTERISTICI	15.230.711,44	$\frac{133.788,00}{15.230.711,44} = 0,88\% (1)$	133.788,00	SI

(2) La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente (V. principio contabile 4/4 p. 3.1)

Conclusioni – In coerenza con i principi contabili sopra menzionati ed in considerazione del non verificarsi delle condizioni previste ai fini di una irrilevanza nei termini di cui al par. 3.1 dell'Allegato 4, si reputa pertanto fondata l'esclusione della società Montepulciano Servizi Srl dall'area di consolidamento dell'Ente

PATTO 2000 Scarl

Inquadramento – La società, partecipata al 0,40% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto:

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione della società Patto 2000 Scarl entro l'area di consolidamento dell'Ente.

STB Società delle terme e del benessere spa

Inquadramento – La società, partecipata al 0,59% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione della società STB spa entro l'area di consolidamento dell'Ente.

SIENA AMBIENTE SPA

Inquadramento – La società, partecipata al 0,40% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));

- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione della società Siena Ambiente spa entro l'area di consolidamento dell'Ente.

SIENA CASA SPA

Inquadramento – La società, partecipata al 3,00% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione della società Siena Casa spa entro l'area di consolidamento dell'Ente

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE

Inquadramento – L'ente, partecipato al 13% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di “enti strumentali partecipati” di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));

- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione del Consorzio Società della Salute entro l'area di consolidamento dell'Ente.

TERRE DI SIENA LAB SRL

Inquadramento – La società, partecipata al 0,15% dal Comune di Montepulciano, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).

Inoltre dall' inquadramento delineato si prende atto :

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

Conclusioni – Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la non inclusione della società Terre di Siena Lab Srl entro l'area di consolidamento dell'Ente.

Montepulciano, 21 dicembre 2016